

STATUTO

LA FACTORIA IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA RICOVERO 84

Numero REA: OR - 137987

Codice fiscale: 01196460958

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto numero 7991	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi del D.lgs. n.112 del 3 luglio 2017 e	
	successive modifiche e integrazioni, con sede nel Comune di	
	Oristano, l'impresa sociale in forma di società cooperativa	
	denominata "LA FACTORIA Impresa Sociale Cooperativa".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del decreto legislativo n.112/2017 in	
	materia di impresa sociale, le disposizioni del Codice del	
	Terzo Settore in quanto compatibili, il codice civile e le	
	leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla	
	Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e prevalenza della mutualità)	
	La Cooperativa esercita in via stabile e principale attività	
	di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali e favorendo il	
	più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
	altri soggetti interessati all'attività della stessa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello	
	previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del	

	d.lgs.15 giugno 2015 n.81. In ogni caso la differenza	
	retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere	
	superiore ai limiti di cui all'articolo 13 del d.lgs. n.	
	112/2017.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità e destina	
	eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o all'incremento del proprio	
	patrimonio.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire, anche indirettamente,	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto; è ammesso tuttavia il	
	rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ed aumentato nei limiti di cui al	
	comma 3, lettera a), dell'articolo 3 del D.lgs n.112 del 3	
	luglio 2017.	
	Sono in ogni caso considerati casi di distribuzione	
	indiretta di utili quelli elencati nel comma 2 dell'articolo	
	3 del sopra richiamato decreto.	
	La cooperativa può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili ed avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti:	
	- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi	
	ai soci in misura comunque non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci	
	del'impresa sociale o società da questa controllate,	
	finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità	
	sociale.	
	In caso di scioglimento della società o di perdita	
	volontaria dell'qualifica di impresa sociale, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato, eventualmente rivalutato o	
	aumentato, e i dividendi eventualmente deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3	
	lettera a), del d.lgs. 112/2017, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa svolge la propria attività anche con terzi	
	non soci.	
	È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei	
	limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.	

	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, fondata sui principi della mutualità e senza	
	fini di lucro o speculativi, si propone, anche incentivando	
	l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali e	
	attuando e diffondendo i principi della sana cooperazione e	
	della mutualità, esercita in via stabile e principale le	
	attività di impresa aventi ad oggetto:	
	1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, ed interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104	
	(assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone	
	handicapate), e successive modificazioni e di cui alla	
	legge 22 giugno 2016, n. 112 (assistenza delle persone con	
	disabilità grave prive del sostegno familiare), e successive	
	modificazioni;	
	2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	
	4) interventi di tutela del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,	
	n.42, e successive modificazioni;	
	5) consulenza ambientale, servizi ambientali, gestione	
	parchi naturali, gestione centri educazione ambientale;	
	6) formazione universitaria e post-universitaria;	
	7) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	8) organizzazione conferenze, organizzazione convegni,	
	attività di segreteria;	
	9) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale;	
	10) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	11) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e dal contrasto	
	della povertà educativa;	

	12) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;	
	13) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	14) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	15) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (così come definite all'art. 2, comma 4 d.lgs. 112/2017);	
	16) consulenza educativa, counselling;	
	17) corsi sportivi e ricreativi;	
	18) formazione culturale, formazione e aggiornamento professionale;	
	19) insegnamento indipendente di materie scolastiche;	
	20) servizi per l'istruzione, l'educazione e la formazione;	
	21) consulenza in materia di istruzione e altra consulenza;	
	22) ricerca e sviluppo sperimentale scienze sociali e umanistiche;	
	23) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	24) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	25) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	26) studio grafico e creativo per la realizzazione di campagne pubblicitarie e di informazione, attività promozionali, turistiche, sociali e commerciali, incluse tutte le attività di commercializzazione e fornitura di ogni tipo di supporto visivo tradizionale e multimediale;	
	27) attività di stampa serigrafica, tampografica, tipografica e digitale su tutti i tipi di supporti, lavori litografici e di fotocomposizione;	
	28) taglio computerizzato e applicazione di vinile e simili;	

	29) attività editoriale;	
	30) progettazione e allestimento di stand espositivi fieristici;	
	31) progettazione e realizzazione cartellonistica, segnaletica stradale, lavorazione plastica e legno, insegne luminose, striscioni, targhe e manifesti;	
	32) termosaldature e incisioni;	
	33) riproduzione per rotocalco e fotolito, assistenza e consulenza;	
	34) ideazione, progettazione e commercializzazione linea di abbigliamento, sportivo e non;	
	35) consulenza, progettazione e realizzazione di siti web;	
	36) bed and breakfast; affittacamere;	
	37) guide e accompagnatori turistici;	
	38) produzione di alimenti senza glutine;	
	39) laboratorio con negozio annesso di vendita dettaglio pane, produzione pane;	
	40) gelaterie con somministrazione - produzione e vendita, gelaterie ambulanti, produzione gelati, ingrosso gelati;	
	41) produzione pasticceria secca, produzione pasticceria fresca senza somministrazione, pasticceria con somministrazione, pasticcerie ambulanti;	
	42) pastificio;	
	43) produzione snack;	
	44) commercializzazione ed esportazione di prodotti alimentari tipici e non;	
	45) ristorazione con somministrazione di cibi e bevande, ristorazione senza somministrazione, ristorazione ambulante;	
	46) promozione e realizzazione di formazione e aggiornamento professionale per lo sviluppo e l'esercizio delle attività previste nell'oggetto sociale;	
	47) ideazione, progettazione e realizzazione di processi partecipativi per enti e organizzazioni dei settori pubblico e privato.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la produzione, la commercializzazione al minuto, all'ingrosso e per via telematica dei sopraccitati beni e materiali utili alla formazione degli stessi.	
	La Cooperativa, fermi i limiti stabiliti in materia di impresa sociale, potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Qualora la società sia richiesta o fornisca servizi che formano oggetto di attività professionale, essa fornirà tali servizi non direttamente ma a mezzo di professionisti a ciò debitamente autorizzati, regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi professionali, stipulando con essi appositi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.	

	La società potrà richiedere finanziamenti, agevolati e non	
	agevolati, avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e	
	creditizie e dei benefici in generale previsti dalla	
	normativa regionale, nazionale e sovranazionale.	
	Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e	
	realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie	
	fasi dei processi sopra indicati.	
	Può inoltre promuovere la collaborazione con altre aziende	
	di servizi nell'ambito del processo di integrazione europea.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può	
	compiere, non in via principale e non nei confronti del	
	pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso	
	connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della	
	vigente normativa.	
	In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la	
	società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed	
	allo sfruttamento di privative industriali, brevetti,	
	invenzioni, all'assunzione, sotto qualsiasi forma, di	
	partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed	
	imprese che svolgano attività collaterali od affini,	
	costituite o costituende.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre,	
	procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con	
	università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere può	
	compiere ogni operazione necessaria od utile al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società	
	può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in	
	collaborazione con altri soggetti, in raggruppamenti	
	temporanei d'impresa.	
	Per l'attuazione degli scopi sociali la Cooperativa può	
	stipulare i contratti e compiere le operazioni e gli atti	
	necessari od utili, quali:	
	- assumere interessenze e partecipazioni in altre società	
	cooperative, aderire ad altri enti ed organismi economici	
	anche con scopi consortili, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti, il credito e	
	l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali,	
	assistenziali, ricreative, mutualistiche, di propaganda	
	cooperativa; costituire o assumere partecipazioni in società	
	di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare	
	il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- consorzarsi, anche senza creazione di uffici di attività	
	esterna, ad altre cooperative di lavoro per la disciplina e	
	il coordinamento delle attività comuni;	
	- partecipare anche con oblazioni a tutte quelle iniziative	
	idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei	
	rapporti con i soci, ed in quelli fra essi e gli altri	

	lavoratori, i principi di mutualità ed i legami di	
	solidarietà.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	La cooperativa svolge la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Con riferimento alla qualifica di impresa sociale,	
	relativamente alle attività elencate nei numeri 1, 2, 3, 4,	
	6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24 e 25 del presente	
	articolo, le stesse si intenderanno svolte in via principale	
	qualora i ricavi siano superiori al settanta per cento dei	
	ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri	
	di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo	
	economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, d.lgs.	
	112/2017.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Possono essere altresì ammessi come soci, anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	

	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	

	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice	
	fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	

	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio) I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	c) al sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	

	amministratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	e) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salvo diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	

	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	i) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	m) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nei limiti di quanto previsto nell'articolo tre del presente statuto conseguenti alla qualifica di impresa sociale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	

	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili (nei limiti di cui al d.lgs. 112/2017);	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare:	
	a. la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei	
	soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	
	c. mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti	
	finanziari.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 29 del presente statuto.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	

	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici, e comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) e f) dell'art. 18 .	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento	
	delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi	
	del precedente articolo 17, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	L'impresa sociale deve depositare presso il registro imprese	
	e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale	
	redatto secondo linee guida adottate con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi	
	dell'articolo 9 d.lgs. 112/2017, e tenendo conto, tra gli	
	altri elementi, della natura dell'attività esercitata e	
	delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	

	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la ripartizione del	
	ristorno;	
	2) la nomina del consiglio di amministrazione;	
	3) la nomina di uno o più sindaci;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. o con altre modalità in grado di	
	assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	

	trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente	
	articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega	
	scritta, ciascun socio può rappresentare al massimo un altro	
	socio.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della "Lega Nazionale delle Cooperative e	
	Mutue" e della associazione provinciale di Oristano alla	
	quale la cooperativa è aderente.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di	
	mano.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure	
	al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre o più membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	

	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente ed un vice presidente. Non possono	
	assumere la presidenza i rappresentanti delle società	
	costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con	
	scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	

	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate. Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Sindaco o dal Collegio sindacale,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato, nei limiti di quanto stabilito in materia di impresa sociale nel d.lgs. 112/2017.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	

	per ragioni dell'ufficio.	
	Art. 28 (Organo di controllo interno)	
	Il controllo della società è affidato a uno o più sindaci	
	aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399	
	del codice civile.	
	Ove la cooperativa proceda alla nomina del collegio	
	sindacale, questo è composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di	
	cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili,	
	nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano	
	che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità,	
	oltre che alla norme in materia di società di capitali e	
	cooperativa, anche in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 9 del citato decreto. Il bilancio dà atto degli	
	esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	Sono fatte salve le disposizioni più restrittive relative	
	alla forma della società cooperativa e le disposizioni di	
	cui al comma 5 dell'articolo 10 del d.lgs. 112/2017.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo	
	inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie,	

	anche con riferimento a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione	
	e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci esercitano anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29 - (Clausola di conciliazione ed arbitrato)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di	
	Commercio della Sardegna), con gli effetti previsti dagli	
	artt. 38 ss d. Lgs. N. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come	
	prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta	
	mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità	
	del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Oristano (e se non istituito, di una delle	

[illegible]

25 di 25